



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  
(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2017,  
proposto da:

P. E., rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede,  
con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini  
n. 83;

***contro***

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona  
del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale  
sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97;

***per l'annullamento***

- del provvedimento prot. n. 0050883, emesso dal Prefetto della Provincia di Bari del 6 ottobre 2017, con cui è stata decretata la revoca della misura di accoglienza;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con i provvedimenti di cui innanzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori avv. Gaetano Castiglia, su delega dell'avv. Uljana Gazidede e avv. dello Stato Valter Campanile;

Comunicata alle parti, in forma diretta ed esplicita, la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta l'illegittimità della revoca della misura di accoglienza per omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Il provvedimento gravato manca inoltre di qualsiasi riferimento a ragioni di particolare urgenza che potrebbero aver impedito, ai sensi dell'art. 21 *quater* della legge 7 agosto 1990 n. 241, di dar seguito a tale adempimento.

Dette circostanze sono rilevanti e decisive perché la revoca della misura d'accoglienza, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, postula un apprezzamento discrezionale della gravità del fatto addebitato allo straniero ed è mancata la prova, gravante sulla p.A. ai sensi dell'art. 21 *octies* della legge n. 241 del 4 agosto 1990,

che il procedimento, seppure il ricorrente vi avesse partecipato, com'era suo diritto, non avrebbe avuto esito diverso.

Pertanto il ricorso, assorbite le altre questioni, deve essere accolto.

L'accoglimento del ricorso e la sussistenza delle altre condizioni di legge, comporta altresì l'accoglimento dell'istanza del ricorrente di essere ammesso al patrocinio nel presente giudizio a spese dello Stato.

La natura della decisione, in sé prodromica ad un riesame della vicenda, e la rilevanza degli interessi in concorso giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Dispone l'ammissione di -omissis- al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Flavia Risso, Referendario

Maria Colagrande, Referendario, Estensore